

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1901

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio di talune cariche di vertice delle Forze armate

*Presentata il 6 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le nostre Forze armate sono chiamate ad operare sempre più frequentemente in Paesi diversi testimoniando, con l'impegno di pace del nostro popolo, la qualità della nostra componente militare.

Ma, insieme all'impegno operativo delle truppe nelle diverse operazioni di *peace keeping*, risulta rilevante quello manageriale dei vertici della struttura militare. Di qui, l'esigenza di utilizzare al meglio quei dirigenti militari dalla ricca esperienza e di indubbie capacità posti ai vertici delle Forze armate. Ne discende la presente proposta di elevare i limiti di età per la cessazione dal servizio per talune posizioni ben individuate.

Ciò non deve sorprendere ove si osservi che tale richiesta, mentre si pone in linea con i limiti di età previsti per l'alta dirigenza civile, normalizza, superandola, la

pratica del trattenimento in servizio oltre gli attuali limiti di età di molti ufficiali collocati in posizioni chiave.

Peraltro, corre l'obbligo rilevare che, in particolare per gli ufficiali generali dei Corpi tecnici e logistico-amministrativi, attesa la possibilità per loro di svolgere funzioni affidate anche all'alta dirigenza civile, non sussistono valide motivazioni per contrastare l'elevazione dei limiti d'età nella misura prevista per il personale civile.

In tale ottica, si propone l'innalzamento dei limiti di età di un biennio per gli ufficiali generali che rivestono la carica di:

Capo di stato maggiore della difesa;

Segretario generale della difesa;

Capo di stato maggiore di Forza armata;

Comandante generale delle Capitaneerie di porto;

Capi di corpo o di ruolo.

Così operando, si risponderà meglio all'esigenza di assicurare, con una maggiore permanenza, nello svolgimento della particolare funzione, in una posizione inequivoca — quale quella del servizio permanente — una migliore capacità di risposta dello strumento militare alle maggiori richieste operative, logistiche e di sicurezza.

Passando all'analisi dell'articolato, l'articolo 1 dispone l'innalzamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di talune cariche di vertice nella struttura delle Forze armate. La disposizione si pone in modo tale da essere strumento tecnico idoneo ad ottenere il risultato voluto senza pregiudicare le legittime aspettative dei terzi interessati alla progressione di carriera, attraverso la collocazione in posizione « soprannumeraria » agli organici dei destinatari della norma. La mancata previsione nel testo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è in dipendenza della già attuale revisione normativa in tal

senso contenuta nei decreti legislativi n. 298 del 2000 e n. 69 del 2001, che hanno già previsto l'aumento di due anni dei preesistenti limiti di età (63 anni) per le due alte cariche in questione.

Determinata la posizione « soprannumeraria » agli organici (comma 1) degli ufficiali generali, al comma successivo si disciplinano le modalità di riassorbimento delle, peraltro eventuali, eccedenze create rispetto agli organici.

Il criterio adottato è quello già previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 490, relativo al « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali » che, nello specifico, prevede all'articolo 22, comma 1, che determinano vacanze organiche: ... « *c*) i trasferimenti in altro ruolo; *d*) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; *e*) i decessi ».

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Tali oneri, ove misurabili, risultano essere estremamente contenuti, in quanto sono determinati dalla differenza di costi per l'erario tra gli assegni di attività di servizio del dipendente e quelli di quiescenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali generali che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, Segretario generale della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale delle Capitanerie di porto, Capo di corpo o di ruolo di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che rivesta il grado di tenente generale o corrispondente, conferito ai sensi dell'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dall'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali generali di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, in soprannumero agli organici dei rispettivi ruoli di appartenenza.

3. Le eventuali eccedenze che dovessero verificarsi saranno riassorbite unicamente con le vacanze di cui all'articolo 22, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.330 euro per il 2002 e in 15.494 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A  
(v. articolo 1, comma 1)

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  
PERMANENTE DEGLI UFFICIALI GENERALI CHE RICOPRONO  
LE CARICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1.

FUNZIONE	GRADO	LIMITE di ETÀ
Capo di stato maggiore della difesa	Gen./Amm.	65
Capo di stato maggiore dell'esercito	Ten. Gen.	65
Capo di stato maggiore della marina	Amm. Sq.	65
Capo di stato maggiore dell'aeronautica	Gen. S.A.	65
Segretario generale della difesa	Ten. Gen. Gen.S.A./Amm.Sq.	65
Tenente generale più anziano del Corpo ingegneri esercito	Ten. Gen.	67
Capo del Corpo di sanità dell'esercito	Ten. Gen.	67
Capo del Corpo di amministrazione e commissariato dell'esercito	Ten. Gen.	67
Tenente generale più anziano dell'Arma dei tra- sporti e dei materiali	Ten. Gen.	67
Capo del Corpo genio navale della marina militare	Amm. Isp. C.	67
Capo del Corpo armi navali della marina militare	Amm. Isp. C.	67
Capo del Corpo sanitario della marina militare	Amm. Isp. C.	67
Capo del Corpo commissariato della marina militare	Amm. Isp. C.	67
Comandante generale del Corpo capitanerie di porto	Amm. Isp. C.	67
Generale di squadra delle armi dell'arma aeronau- tica	Gen. Sq.	67
Capo del Corpo del genio aeronautico	Gen. Isp. C.	67
Capo del Corpo di commissariato aeronautico	Gen. Isp. C.	67
Capo del Corpo di sanità aeronautico	Gen. Isp. C.	67





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0021170\*